

— ad un manifesto errore di valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti e ad una violazione del principio di parità di trattamento e del combinato disposto dell'art. 3 TUE e del protocollo n. 17 allegato al Trattato di Lisbona, applicando le disposizioni degli orientamenti del 2006 sulla capacità contributiva delle ricorrenti senza tener conto delle circostanze eccezionali sorte dalla crisi nell'agricoltura europea, né dei vincoli economici e sociali propri delle ricorrenti.

- (¹) Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 123, pag. 18).
- (²) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1).
- (³) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
- (⁴) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
- (⁵) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso proposto il 26 settembre 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-457/10)

(2010/C 346/92)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermizakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della DIGIT di scegliere l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d'appalto con procedura aperta DIGIT/R2/PO/2009/045 «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (GU 2009/S 198-283663) per il lotto n. 2 «Progetti esterni di sviluppo», per l'aggiudicazione del summenzionato appalto pubblico come terzo anziché primo contraente nel meccanismo a cascata, nonché tutte le decisioni della DIGIT ad essa connesse, compresa quella di aggiudicare il contratto ai concorrenti risultati vincitori;
- condannare la DIGIT al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della procedura di gara d'appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 30 milioni per il lotto n. 2 e a versare alla ricorrente l'importo di EUR 3 milioni a titolo di risarcimento del danno subito per avere perso

un'opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e alla sua credibilità;

- condannare la DIGIT all'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella specie, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione, adottata dalla convenuta il 16 luglio 2010, di scegliere la sua offerta nell'ambito della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2009/45 «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (¹), per il lotto n. 2 «Progetti esterni di sviluppo», in qualità di terzo anziché di primo contraente nel meccanismo a cascata, nonché di tutte le decisioni ad essa connesse, comprese quelle di aggiudicare i rispettivi contratti al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata. La ricorrente chiede inoltre di essere risarcita del danno asseritamente subito a causa di tale procedura d'appalto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Anzitutto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato gli artt. 93 e 94 del regolamento finanziario (²) e i principi di buona amministrazione e di trasparenza, nonché gli artt. 106 e 107 del regolamento finanziario, in quanto numerosi membri del consorzio vincitore non hanno rispettato i criteri di esclusione, poiché avrebbero dovuto essere dichiarati gravemente inadempienti rispetto a precedenti contratti e poiché un membro di tale consorzio era implicato in operazione illecite, di corruzione e di tangenti, mentre molti membri dei consorzi vincitori ricorrono a subappaltatori che non rientrano nell'OMC/AMC.

Inoltre, la ricorrente sostiene che sono stati violati i principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, nonché gli artt. 89 e 98 del regolamento finanziario e l'art. 145 delle sue disposizioni di attuazione a causa di un conflitto di interessi tra più membri della commissione esaminatrice.

Pertanto, la ricorrente sostiene che, in sede di valutazione, sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione vaghi ed irregolari, così violando l'art. 97 del regolamento finanziario e l'art. 138 del suo regolamento di attuazione.

Infine, la ricorrente afferma che l'autorità contraente ha omesso di esporre i rispettivi meriti dei concorrenti vincitori e ha commesso parecchi errori manifesti di valutazione nell'esaminare la sua offerta nonché quella dei consorzi vincitori. La ricorrente ritiene inoltre che, nel suo rapporto di valutazione, l'autorità contraente abbia rilasciato commenti vaghi e non documentati, violando pertanto il suo obbligo di motivazione.

(¹) GU 2009/S 198-283663.

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pagg. 1-48).